

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1022-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MICARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro ad interim del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 1960

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1959,
adottato a Ginevra il 10 marzo 1959

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo internazionale del grano, che esiste da ormai un decennio, risponde a una delle finalità più importanti e meno controverse della politica economica mondiale: quello della stabilizzazione dei prezzi delle più importanti derrate, e quello della garanzia, ai paesi produttori, di sbocchi certi; ai paesi consumatori, di forniture sicure.

Ferma restando questa finalità centrale, la esperienza e il cambiamento della situazione economica internazionale hanno reso necessarie delle modifiche dell'originario Accordo del 1949, modifiche che sono state introdotte, una prima volta nel 1953 e una seconda nel 1956.

Passato un altro triennio, nuovi adattamenti apparivano opportuni, e poichè ad ogni modo l'Accordo sarebbe scaduto il 31 luglio 1959, i Governi interessati hanno concluso a Ginevra, nell'inverno dello scorso anno, un nuovo Accordo, che avrebbe dovuto esser ratificato dall'Italia entro il 31 dicembre 1959.

Come dicevo, la struttura fondamentale dell'Accordo e le sue finalità restano sostanzialmente invariate: sì che a me corre l'obbligo solo di illustrare le modifiche più salienti che la nuova redazione introduce, aggiungendo qualche informazione tecnica supplementare a quelle già fornite nella relazione governativa.

In essa è già stato ricordato che il nuovo Accordo è basato essenzialmente sull'impegno dei Paesi importatori ad acquistare, dai Paesi esportatori membri, una percentuale minima garantita dei propri fabbisogni commerciali globali.

Ora, mentre la misura percentuale resta stabilita per tutta la durata dell'Accordo, i fabbisogni vengono determinati, anno per anno, in base alla media degli acquisti totali effettuati da ciascun Paese importatore in un determinato periodo di riferimento.

Da parte loro i Paesi esportatori sono solidalmente impegnati a soddisfare le percentuali dei fabbisogni commerciali dei Paesi importatori, nella misura indicata dalla tabella annessa all'Accordo.

Soltanto nel caso che il prezzo raggiunga il limite massimo previsto dall'Accordo i Paesi importatori sono liberati dai propri obblighi e possono pertanto acquistare i loro fabbisogni commerciali da qualsiasi altra pro-

venienza. Tuttavia essi possono richiedere ai Paesi esportatori il soddisfacimento delle loro necessità fino alla concorrenza delle quantità di base determinate come innanzi detto.

L'impegno a fornire ai Paesi importatori le quantità di base sorgerebbe dunque nel caso di dichiarazione del prezzo massimo: dichiarazione che, nell'attuale situazione di mercato, è da ritenersi quanto meno improbabile.

Ad ogni modo, nell'ambito dello stesso Accordo sussistono sufficienti clausole di salvaguardia per i Paesi esportatori, fra i quali, con il nuovo accordo, viene a trovarsi anche l'Italia. Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso, ogni Paese esportatore che a causa di un raccolto insufficiente tema di non poter far fronte ai propri obblighi, può fare al Consiglio domanda di esonero, totale o parziale, da questi suoi obblighi per l'anno di cui trattasi.

In base poi all'articolo 12, un Paese esportatore può trasferire parte del suo saldo di vendita ad altro Paese esportatore che sia parte dell'Accordo, per mutuo consenso.

Per tali ragioni, la partecipazione dell'Italia all'Accordo appare particolarmente raccomandabile, tanto più che la sua mancata partecipazione potrebbe rendere estremamente difficile il collocamento sui mercati esteri della produzione eccedente il normale fabbisogno interno.

D'altra parte, se la ratifica dell'Accordo è imposta dalle considerazioni tecniche che sopra abbiamo sommariamente riassunte, essa risulta particolarmente opportuna anche dal punto di vista politico, allo scopo di non far assumere al nostro Paese una posizione in contrasto con quella degli altri Paesi della C.E.E. i quali hanno già aderito o hanno confermato la intenzione di aderire all'Accordo internazionale del grano con rilevanti percentuali d'impegno.

Mi permetto perciò di chiedere al Senato una pronta ratifica dell'Accordo internazionale del grano 1959, e ricordo che tanto la Commissione finanze e tesoro quanto la Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione della nostra Assemblea hanno dichiarato entrambe, nei loro pareri su questo disegno di legge, di non aver nulla da osservare per la parte di propria competenza.

MICARA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 35 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 3.000.000, farà carico allo stanziamento del capitolo n. 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1959-60 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.